



IL TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO

Sezione Nona Civile

nella causa n. 16573/ 2021 promossa da:

19V nato il
a Koundara (Guinea), rappresentato e difeso dall'Avv. VILARDI Eleonora, del foro di
Torino, con studio in Torino, via Cibrario n.12, presso il quale lo stesso dichiara di eleggere
domicilio

Ricorrente

CONTRO

Ministero dell'Interno

Resistente

Con l'intervento del Pubblico Ministero
Il Collegio, nella seguente composizione:

Roberta Dotta	Presidente rel
Alessandra Aragno	Giudice
Tiziana De Fazio	Giudice

ha pronunciato il seguente:

DECRETO

Ai sensi degli artt. **35 e 35 bis D. L.vo 25/2008** (*"Attuazione della Direttiva 2005/85/Ce recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato"*) come modificato/introdotto dal **D.L. 13/2017** convertito in **L. 46/2017**;

Avente ad oggetto: Impugnazione del provvedimento della Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Milano del 26.03.2021, Rif n. TO0017848P: e notificato al ricorrente in data 26.7.2021.

PREMESSO IN FATTO

- con provvedimento notificato in data 26.07.2021 la Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Milano ha rigettato l'istanza proposta dall'odierno ricorrente per il riconoscimento della protezione internazionale;
- con ricorso tempestivamente depositato il 25.08.2021 il richiedente ha impugnato il provvedimento deducendone l'illegittimità e chiedendo accertarsi e riconoscersi in via principale: a) il diritto allo status di rifugiato; b) in via subordinata il diritto alla protezione sussidiaria ai sensi degli artt. 14 e ss. del d.lgs. n. 251/2007; c) in ulteriore subordine dichiararsi il diritto alla

PDF Eraser Free

protezione speciale di cui all'art. 19, co. 1.1 e 1.2. d.lgs. 286/98, come modificato dal d.l. 130/2020, convertito in l. 173/2020.

- La Commissione Territoriale di Milano si è costituita in giudizio con comparsa in data 15.09.2021 chiedendo il rigetto del ricorso.
- il Pubblico Ministero ha chiesto il rigetto del ricorso.
- all'udienza del 20 febbraio 2024 il difensore ha insistito nell'accoglimento del ricorso richiamandosi alle argomentazioni in atti, rinunciando al gratuito a fare tempo dal 2023 per superamento dei limiti reddituali e si è richiamato alla istanza di liquidazione dei compensi spettante al difensore e nota spese.
- Il Giudice all'esito si è riservato di riferire al Collegio.

I. Fissazione dell'udienza di comparizione delle parti. Audizione del Richiedente.

Il ricorrente ha formulato istanza diretta ad ottenere l'audizione dell'interessato, al fine di meglio chiarire la propria storia.

L'art. 35 bis D. Lgs. n. 25 del 2008 , ai commi 10 e 11, contempla le diverse ipotesi in cui il giudice deve procedere alla fissazione di udienza per la comparizione delle parti.

In particolare:

“10. È fissata udienza per la comparizione delle parti esclusivamente quando il giudice:

- a) visionata la videoregistrazione di cui al comma 8, ritiene necessario disporre l'audizione dell'interessato;
- b) ritiene indispensabile richiedere chiarimenti alle parti;
- c) dispone consulenza tecnica ovvero, anche d'ufficio, l'assunzione di mezzi di prova.

11. L'udienza è altresì disposta quando ricorra almeno una delle seguenti ipotesi:

- a) la videoregistrazione non è disponibile;
- b) l'interessato ne abbia fatto motivata richiesta nel ricorso introduttivo e il giudice, sulla base delle motivazioni espone dal ricorrente, ritenga la trattazione del procedimento in udienza essenziale ai fini della decisione;
- c) l'impugnazione si fonda su elementi di fatto non dedotti nel corso della procedura amministrativa di primo grado”.

Il Tribunale ha proceduto alla fissazione dell'udienza di comparizione delle parti ai sensi dell'art. 35 bis, comma 11, lett. a) del Decr. Legsl. n. 25 del 2008 in quanto non disponibile la videoregistrazione, conformemente all'interpretazione della giurisprudenza di legittimità (Cass. 17717/18).

Con riguardo all'istanza di audizione del richiedente, il Collegio ritiene che sulla scorta della documentazione depositata in atti e alla luce degli elementi già acquisiti, non risulta indispensabile richiedere alcun chiarimento alle parti e, in particolare, al Richiedente.

La stessa giurisprudenza di legittimità (cfr Cass. Cit) ha infatti precisato che “(..) il giudice deve ineluttabilmente disporre lo svolgimento dell'udienza di comparizione delle parti (..). Ciò, beninteso, e sempre stando all'inequivocabile dato normativo, non vuole automaticamente dire che si debba anche necessariamente dare corso all'audizione del richiedente(..)”.

D'altro canto, che una rinnovazione dell'audizione non sia necessaria in sede giudiziale risulta conforme alla recentissima giurisprudenza della Corte Europea di Giustizia (cfr. Sentenza Moussa

PDF Eraser Free

Sacko – Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di Milano, C-348/16, resa in data 26.7.2017).

In definitiva, si deve respingere l'istanza del Richiedente diretta ad ottenere l'audizione. Il ricorrente è stato comunque sentito in udienza ed ha dichiarato: *“sono padre di un bambino di un anno. Ho conosciuto la mia compagna in Italia, Lei ha già i documenti. Vive a Torino in accoglienza; anche io vivo in Lungo Dora Liguria n. 58 in accoglienza. Lavoro come falegname ad Orbassano con contratto di apprendistato. Ho perso mia madre e invece in Guinea c'è mio padre. Sono figlio unico. Sto facendo accertamenti medici per l'ispessimento della vescica. Sono rientrato in accoglienza. So che ho sbagliato ma ora sono cambiato. Lavoro e sono anche diventato padre. Dichiaro di aver superato i limiti reddituali a fare tempo dal 2023”*.

II. Sulla domanda di riconoscimento dello status di rifugiato

Il ricorrente, nato a Koundara, in Guinea, privo di documenti d'identità, ha dichiarato di aver lasciato il paese nel 2014 e di essere arrivato in Italia in data 08.05.2017 dalla Libia tramite la costiera sicula.

Al momento della formalizzazione della domanda in data 28.11.2018 ha allegato al modello C3 una breve dichiarazione sui motivi per i quali ha lasciato il paese.

In sede di audizione personale dinanzi alla Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di Milano, il richiedente, di etnia *fula* e di fede islamica, ha dichiarato di essere nato e cresciuto a Koundara, in Guinea, di avere frequentato per un anno la scuola coranica e di avere frequentato per 2 anni la scuola come apprendista meccanico. Quanto alla famiglia di origine ha dichiarato di avere ancora padre e madre, ancora tuttora residenti in Guinea ma di essere in contatto con la sola madre dato che il padre lo abbandonò dopo la sua nascita.

Quanto alle ragioni che hanno portato il richiedente a lasciare il Paese, egli ha dichiarato che il motivo principale della sua fuga dalla Guinea sia da rinvenirsi nella sua malformazione fisica. L'istante in sede di audizione ha raccontato che sin dall'infanzia è stato discriminato da parte della gente del villaggio e dai suoi stessi familiari a causa della sua malformazione fisica che si sostanzia nella presenza di 6 dita per ogni mano e per ogni piede. In sede di interrogatorio libero ha dichiarato che il padre lo ha abbandonato alla nascita costringendo lui e la madre a trovare casa presso lo zio materno. L'istante ha raccontato di essere stato discriminato anche a scuola da parte sia dei bambini, che non volevano sedersi accanto a lui e che lo deridevano di continuo, che dagli stessi insegnanti che lo ignoravano completamente. Nel corso della sua vita è stato vittima di molte angherie e discriminazioni e se avesse provato a difendersi sarebbe stato rimproverato dallo zio materno. Il ricorrente ha riferito di aver cercato di trovare una solida occupazione come meccanico, ma più volte si è visto negare questa possibilità perché accusato di poter fare “cose cattive”; che pertanto decise di scappare dal paese a seguito dell'ulteriore lite familiare col cugino e dell'ordine dallo zio di lasciare la sua casa; che della fuga dal paese il ricorrente non informò nessuno, neanche la madre, timoroso che, come già più volte era successo, gli avrebbe detto di avere pazienza; che dalla Guinea arrivò in Senegal, dove lavorò come operaio agricolo per trovare il denaro sufficiente ad arrivare sino in Libia, dopo aver attraversato Mali, Niger, e Burkina Faso.

In caso di rientro nel proprio Paese di origine, il ricorrente ha espresso il timore di essere rifiutato dalla famiglia e di non poter realizzare al meglio la propria vita a causa delle discriminazioni di cui sarebbe vittima.

PDF Eraser Free

L'art. 3 D.lgs. n.251/2007 prevede che nell'esaminare i fatti e le circostanze poste a fondamento della domanda di protezione internazionale si debbano valutare principalmente:

- a) tutti i fatti pertinenti che riguardano il Paese d'origine al momento dell'adozione della decisione;
- b) le dichiarazioni e di documenti pertinenti presentati dal richiedente, che deve rendere noto se ha già subito o rischia di subire persecuzioni o gravi danni;
- c) la situazione individuale e le circostanze personali del richiedente.

Nel caso in cui il richiedente non sia in grado di suffragare con prove taluni elementi delle sue dichiarazioni l'autorità competente a decidere sulla domanda può ritenerle comunque provate se è ragionevole e plausibile che:

- a) il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda;
- b) tutti gli elementi pertinenti in suo possesso sono stati prodotti ed è stata fornita un'adeguata motivazione dell'eventuale mancanza di altri elementi significativi;
- c) le dichiarazioni del richiedente sono coerenti e plausibili e non sono in contraddizione con le informazioni generali e specifiche pertinenti al suo caso di cui si dispone;
- d) il richiedente ha presentato la domanda di protezione il prima possibile, a meno che egli non dimostri di aver avuto un giustificato motivo per ritardarla;
- e) dai riscontri effettuati il richiedente è, in generale, plausibile.

Le dichiarazioni rese dal ricorrente nel corso del procedimento davanti alla Commissione, nonché davanti al Tribunale, fornite di elementi oggettivi di prova legati alla sua situazione personale esaminate secondo i criteri del precitato art. 3 comma 5 D. lgs. n. 251/2007 in effetti, come osservato dalla Commissione Territoriale, non presentano elementi di incoerenza e, pertanto sono ritenuti credibili.

In particolare, la Commissione ha ritenuto **“credibili”**, la provenienza, l'etnia, la religione e il profilo personale e familiare del richiedente in ragione del suo profilo etnico-linguistico.

La Commissione ha ritenuto **“credibili”** le esperienze riportate riguardanti le difficoltà vissute a causa della considerazione negativa che la popolazione del villaggio nutiva nei suoi confronti. La Commissione ha tuttavia ritenuto che dalle dichiarazioni del richiedente, non siano emersi profili che possono assurgere a persecuzione rilevanti al fine del riconoscimento dello status di rifugiato e non ha individuato COI dalle quali possa evincersi la diffusione di fenomeni di stigmatizzazione a danno di individui che presentano malformazioni fisiche evidenti.

La difesa non condivide le risultanze dell'organo amministrativo e sottolinea *“la gravissima forma di sofferenza psichica”* che il richiedente ha subito in ragione della sua condizione di disabilità e che gli ha impedito qualsiasi forma di integrazione sociale e personale. A detta della difesa quanto riportato in sede di audizione del richiedente asilo, trova ampio riscontro sulla associazione, molto diffusa in parte dell'Africa occidentale, tra cui appunto la Guinea, delle disabilità infantili psichiche e fisiche alla stregoneria e alla forte stigmatizzazione cui andrebbero incontro le persone che ne sono affette. Parte attrice ha anche posto l'attenzione sul grave danno rilevante al fine del riconoscimento della protezione sussidiaria ai sensi dell'art. 14 d.lgs. 251/07, sotto forma di maltrattamenti, discriminazione e gravi forme di emarginazione sociale, cui il ricorrente andrebbe incontro laddove ritornasse in patria. Infine, nel ricorso la difesa chiede riconoscersi in subordine la protezione speciale, in ragione del percorso di integrazione intrapreso dal richiedente asilo.

Il ricorrente ha dichiarato di essere stato vittima di discriminazione perché considerato un *“malore”* dalla comunità natale e dalla sua stessa famiglia(ADR: *“La gente mi vedeva come un malore perché quando uscivo per andare a giocare o a scuola ero discriminato da tutti, la gente diceva che ero un*

PDF Eraser Free

malore” riferito alla popolazione del villaggio; “era difficile per me, non potevo vivere insieme a loro nel senso che quando volevano mangiare mi mettevano da parte, mangiavo da solo perché mi vedevano come un malore, tutte queste cose non mi piacevano” riferito alla famiglia dello zio materno da cui fu accolto assieme alla madre dopo che il padre li abbandonò; “La cosa più brutta è che quando sono nato con sei dita mi hanno considerato come un malore”, “il problema più grosso è che non potevo andare a scuola o a cercare un lavoro perché la gente aveva paura di me”). A specifica domanda della Commissione volta a fornire una spiegazione all’espressione ‘essere un malore’, a cui il richiedente ha più volte fatto riferimento nel corso dell’audizione, egli ha risposto: “la gente mi vedeva come un malore cioè come una persona che fa delle cose cattive, come si chiama da noi una strega, una persona che si può trasformare in qualcosa, che può fare delle cose strane, cattive”.

Ha poi descritto episodi specifici di discriminazione ed emarginazione vissuti nel contesto scolastico, lavorativo e sociale (ADR: “non potevo andare a scuola perché quando di andavo gli alunni si sedevano in due nel banco e nessuno accettava di sedersi vicino a me; quando andavo a scuola nessun maestro si interessava a me, non mi parlava, mi lasciavano scrivere tutto il giorno; quando il maestro aveva finito di scrivere alla lavagna cominciava a spiegare e faceva domande, alzavo la mano ma non mi dava mai la parola; quando studiavo il corano e la scuola francese 4 anni nessuno si interessava di me, quando gli alunni uscivano per la mensa alle 10 nessuno si interessava di me”; pp. 4 e 5 “D: ha mai cercato lavoro? R: ho cercato lavoro ma non l’ho trovato; D: che tipo di lavoro ha cercato? R: meccanico; D: cosa le hanno detto? R: mi hanno detto che non posso lavorare; D: come mai non poteva lavorare? R: il datore di lavoro mi ha detto che non poteva assumermi perché i clienti avevano paura di me”) ovvero nella vita familiare, come poc’anzi visto.

Ciò posto, occorre premettere che, la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (UNCRPD) definisce le persone con disabilità come “coloro che presentano durature menomazioni fisiche, mentali, intellettive o sensoriali che in interazione con barriere di diversa natura possono ostacolare la loro piena ed effettiva partecipazione nella società su base di uguaglianza con gli altri.”. UNCRPD definisce la discriminazione fondata sulla disabilità come “qualsivoglia distinzione, esclusione o restrizione sulla base della disabilità che abbia lo scopo o l’effetto di pregiudicare o annullare il riconoscimento, il godimento e l’esercizio, su base di uguaglianza con gli altri, di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale, culturale, civile o in qualsiasi altro campo. Essa include ogni forma di discriminazione, compreso il rifiuto di un accomodamento ragionevole”.¹

Il richiedente ha riferito di essere affetto fin dalla nascita da polidattilia,² che nel suo caso di specie ha comportato un numero di sei dita di ciascuna mano e ciascun piede (cfr. doc. 4) e per questa ragione di essere stato associato dalla famiglia e dalla comunità di appartenenza ad un malore o stregone, capace di “fare cose cattive”. Alla luce della credibilità del racconto, supportato da

¹ Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, disponibile in italiano al link: <https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/disabilita-e-non-autosufficienza/focus-on/Convenzione-ONU/Documents/Convenzione%20ONU.pdf>

² Simeon A. Boyadjiev Boyd, Congenital Limb Abnormalities, aggiornato a settembre 2022, <https://www.msmanuals.com/professional/pediatrics/congenital-craniofacial-and-musculoskeletal-abnormalities/congenital-limb-abnormalities>.

PDF Eraser Free

evidenze mediche, occorre pertanto determinare, ai fini dell'esame della domanda di protezione internazionale, se possa ritenersi credibile, a fronte delle informazioni sul Paese di origine, che alla sua malformazione fisica, sia effettivamente associato uno stigma e quale sia la protezione disponibile da parte dello Stato.

Secondo un report intitolato "Disability stigma in developing countries", in alcuni Paesi tra cui la Guinea, la mancanza di comprensione delle ragioni per cui un figlio nasca con una menomazione e la convinzione che ciò significhi che la famiglia è punita o sottoposta a una qualche forma di maledizione o che il bambino sia uno spirito maligno, hanno portato all'infanticidio dei neonati con disabilità. Rispetto ai bambini nati nelle città, i bambini nati con disabilità nelle aree rurali o nei piccoli villaggi di Guinea hanno maggiori probabilità di essere uccisi ritualmente.³

Secondo il predetto report, in Paesi quali Guinea, Niger, Sierra Leone e Togo si ritiene, che i bambini con invalidità fisiche che hanno meno limitazioni alla partecipazione, ad esempio che possono accedere autonomamente all'ambiente circostante con l'uso di un ausilio per la mobilità, subiscano meno violenza. I bambini con disabilità visive, comunicative e cognitive risultano subire maggiori violenze perché la loro disabilità è considerata contagiosa o perché si pensa che i bambini con disabilità fisiche abbiano un maggiore potenziale economico.⁴ Inoltre, dalle COI emerge che l'atteggiamento nei confronti della disabilità non sia lo stesso all'interno dei Paesi, delle comunità o persino delle famiglie. I diversi tipi di disabilità comportano livelli diversi di stigmatizzazione, così come la gravità della disabilità e il modo in cui è stata acquisita. Le persone con disabilità intellettiva, gravi condizioni di salute mentale, albinismo e disabilità sensoriali sono spesso più stigmatizzate delle persone con disabilità fisica.⁵

Un ulteriore report, riguardante in particolar modo la zona della Guinea denominata Guinea Forestale, al confine con la Sierra Leone, fornisce informazioni sui bambini accusati di stregoneria nell'Africa occidentale. Nel report, viene evidenziato come molte di tali credenze che accomunano diversi Paesi dell'Africa occidentale derivino da una leggenda comune ai territori che facevano parte dell'Impero Mandingo di Soundiata Keïta - nato storpio da una madre gobba prima di alzarsi in piedi all'età di 7 anni - che si estendeva su un territorio che oggi comprende Guinea, Mali, Senegal, Gambia, Costa d'Avorio, Mauritania, Burkina Faso e Niger. Questa leggenda, che si fonde con le tradizioni iniziatiche che impongono una trasmissione esoterica, radica la convinzione che la disabilità sia intrinsecamente legata alla stregoneria e alle forze occulte dei genitori, in particolare della linea materna.⁶ È lo stesso richiedente a riferire di essere stato emarginato in primo luogo dalla famiglia (verbale p. 3, "*Era difficile per me, non potevo vivere insieme a loro [NDR allo zio ed ai*

³ Brigitte Rohwerder, Institute of Development Studies, Disability stigma in developing countries, 9 maggio 2018, p. 6 e 13, https://assets.publishing.service.gov.uk/media/5b18fe3240f0b634aec30791/Disability_stigma_in_developing_countries.pdf.

⁴ Brigitte Rohwerder, Institute of Development Studies, Disability stigma in developing countries, 9 maggio 2018, p. 12, https://assets.publishing.service.gov.uk/media/5b18fe3240f0b634aec30791/Disability_stigma_in_developing_countries.pdf.

⁵ Brigitte Rohwerder, Institute of Development Studies, Disability stigma in developing countries, 9 maggio 2018, p. 2, https://assets.publishing.service.gov.uk/media/5b18fe3240f0b634aec30791/Disability_stigma_in_developing_countries.pdf.

⁶ OFPRA, Guinée: Situation des enfants sorciers en Guinée forestière, 20 aprile 2017, p. 4 <https://www.refworld.org/reference/countryrep/fraofpra/2017/fr/119742>.

PDF Eraser Free

suoi familiari] nel senso che quando volevano mangiare mi mettevano da parte, mangiavo da solo perché mi vedevano come un malore, tutte queste cose non mi piacevano”), circostanza ribadita altresì nel ricorso, dove viene riportato che “il padre del sig. – ritenendo ciò una maledizione – cacciava entrambi [NDR la madre e il figlio] di casa. La stessa madre del ricorrente soffriva di un problema ai piedi che le impediva una corretta deambulazione, elemento che ha rafforzato l'associazione del ricorrente al maligno”. Le fonti riportano, inoltre, che credere nella stregoneria sia comune in Guinea: i bambini con disabilità fisiche o mentali possono talvolta essere accusati di stregoneria,⁷ e le persone con malattie (fisiche e mentali), talvolta incurabili, tra cui la sterilità femminile e i difetti alla nascita, sono associate alla magia nera o agli spiriti maligni. Si pensa, infatti, che lo stregone o la strega possano chiedere l'aiuto del genio del male per seminare discordia all'interno di una coppia, tra un lavoratore e il suo capo, ecc.⁸ Tali accuse di stregoneria risultano pertanto rivolte altresì a persone adulte.⁹

Alla luce di tali elementi, può ritenersi credibile che il richiedente, affetto da un'evidente malformazione fisica, avendo un dito in più per ciascun arto, abbia subito discriminazioni in diversi contesti della propria vita, da quello familiare a quello lavorativo, nonché a scuola, venendo associato, per tale patologia, ad uno spirito maligno, in grado di “fare cose cattive”. Il racconto del richiedente, circa le esperienze di discriminazioni subite, appare inoltre caratterizzato da elementi di vissuto personale, quali ad esempio le sensazioni provate a causa dell'emarginazione (verbale p. 5 “D: quando la gente la evitava o si spaventava di lei come si sentiva? R: mi sentivo bruciare nel cuore ma non potevo cambiare niente, sono stato fatto così”).

Determinata la credibilità della vicenda e l'attualità del timore manifestato dal richiedente, appare necessario determinare se lo Stato sia in grado di offrire una protezione effettiva alle persone che, come il ricorrente, a causa di malformazioni e disabilità ricondotte altresì alla magia, sono emarginate dalla società.

Sul punto, le fonti riportano che, benché la legge nazionale stabilisca i diritti delle persone con disabilità e proibisca la loro discriminazione, l'attuazione della stessa sia carente. La legge proibisce, infatti, la discriminazione delle persone con disabilità fisiche, sensoriali, intellettuali e mentali nell'istruzione, nell'impiego, nei viaggi aerei e in altri mezzi di trasporto, nell'accesso all'assistenza sanitaria o nella fornitura di altri servizi governativi. Altri elementi della legge descrivono i diritti delle persone con disabilità, come ad esempio l'accesso a scuole private regolari, dedicate o scuole private, alle quote di assunzione del governo, all'accesso prioritario ai servizi pubblici e all'accesso ai trasporti pubblici. Tuttavia, il Governo non ha attuato efficacemente la legge e i programmi per fornire l'accesso agli edifici, alle informazioni e alle comunicazioni. In

⁷ OFPRA, Guinée: Situation des enfants sorciers en Guinée forestière, 20 aprile 2017, p. 5 <https://www.refworld.org/reference/countryrep/fraofpra/2017/fr/119742>.

⁸ Le Podcast Journal, Guinée: Sorcellerie et superstitions, https://www.podcastjournal.net/Guinee-Sorcellerie-et-superstitions_a26789.html.

⁹ Le Podcast Journal, Guinée: Sorcellerie et superstitions, https://www.podcastjournal.net/Guinee-Sorcellerie-et-superstitions_a26789.html; SI, Naby Keita's Family Home Attacked Over 'Witchcraft' Claims as Guinea Boss Provides Injury Update, 3 luglio 2019, <https://www.si.com/soccer/2019/07/03/naby-keitas-family-home-attacked-over-witchcraft-claims-guinea-boss-provides-injury-update>; Guineenews, TPI/N'Zérékoré : une sorcière se confesse à la barre, 24 febbraio 2023, <https://guineenews.org/tpi-nzerekore-une-sorciere-se-confesse-a-la-barre/>.

PDF Eraser Free

Particolare il Ministero dell'Azione Sociale e della Promozione della Donna e dell'Infanzia, responsabile della protezione dei diritti delle persone con disabilità, risulta essere inefficace.¹⁰

In caso di rientro nel Paese di origine, il richiedente si troverebbe a rischiare di subire nuovamente le discriminazioni sopra meglio evidenziate, in diversi ambiti della propria vita, che comporterebbero la violazione dei suoi diritti umani fondamentali, quali il diritto alla salute, all'accesso al lavoro, all'istruzione. L'impatto e la somma di tali misure discriminatorie appare sufficientemente grave, tale da esercitare sulla richiedente un effetto analogo a quello degli atti persecutori di cui all'art. 7, c. 1, lett. a) del D. Lgs. 251/2007. Quanto alla protezione da parte dello Stato, dalle fonti consultate emerge in primo luogo come la credenza nella stregoneria sia comune in Guinea, altresì tra membri del Governo, e come la discriminazione delle persone con disabilità, nonostante le leggi previste a loro tutela, sia un fenomeno diffuso nel Paese.

Alla luce di tali elementi, pertanto, possono ritenersi sussistenti le condizioni per il riconoscimento dello status di rifugiato, secondo l'accezione di cui all'art. 2 del d. lgs. n. 251/2007, secondo il quale è qualificato "rifugiato" il "cittadino straniero il quale, per fondato timore di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può, o a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese, oppure apolide che si trova fuori dal territorio nel quale aveva precedentemente la dimora abituale per le stesse ragioni succitate non può o, a causa di tale timore non vuole farvi ritorno...".

Nel caso in esame, infatti, emerge chiaramente la sussistenza di un nesso causale tra gli atti di persecuzione, nella specie di cui all'art. 7, comma 1, lett. b), ed uno dei cinque motivi della Convenzione di cui all'art. 8 del D. Lgs. 251/2007, in quanto gli atti di persecuzione risultano essere motivati dall'appartenenza del ricorrente ad un particolare gruppo sociale, vale a dire quello delle persone con malformazioni fisiche accusate dalla società di essere stregoni. In particolare, l'art. 8 lett. d) del D.lgs. 251/2007 definisce il 'particolare gruppo sociale' come "quello costituito da membri che condividono una caratteristica innata o una storia comune, che non può essere mutata oppure condividono una caratteristica o una fede che è così fondamentale per l'identità o la coscienza che una persona non dovrebbe essere costretta a rinunciarvi, ovvero quello che possiede un'identità distinta nel Paese di origine, perché' vi è percepito come diverso dalla società circostante". Al contempo, dalle fonti consultate, non risulta che il Paese di origine possa offrire al richiedente una protezione effettiva e non temporanea, ai sensi dell'art. 6, D. Lgs. 251/2007.

Alla luce di quanto sin qui ritenuto, il Collegio ritiene fondato il timore di persecuzione cui il ricorrente sarebbe esposto in caso di rimpatrio in Guinea stante la sua "appartenenza ad un determinato gruppo sociale", ossia in quanto disabile, in assenza di una concreta tutela da parte delle autorità locali e, pertanto, accerta il diritto del ricorrente al riconoscimento dello status di rifugiato ai sensi degli artt. 2, lett. e) ed 11, d.lgs. 251/2007.

¹⁰, Guinea: COI Compilation December 2023,

https://www.ecoi.net/en/file/local/2102460/ACCORD_Guinea_December_2023.pdf; Al Jazeera, Africa's disabled cursed by apathy and abuse, 23 settembre 2013, ACCORD <https://www.aljazeera.com/features/2013/9/23/africas-disabled-cursed-by-apaty-and-abuse>

PDF Eraser Free

Si rileva che non sussistono motivi ostativi all'accoglimento della domanda: è vero che il ricorrente è stato in passato condannato per reati ex art. 73 DPR 309 del 1990, ma ha poi mutato completamente la propria condotta al fine di portare avanti il suo percorso di integrazione. Come dallo stesso dichiarato nel corso dell'udienza è rientrato in accoglienza, in Lungo Dora Liguria n. 58 in accoglienza, lavora . Lavoro come falegname ad Orbassano con contratto di apprendistato e ha superato i limiti reddituali a fare tempo dal 2023".

III, Spese di causa.

In merito alle spese di cause sussistono giusti motivi per la compensazione.

Con separato decreto si provvede alla revoca del gratuito a partire dal gennaio 2023 e alla liquidazione delle fasi di studio e introduttiva.

P.Q.M.

Il Giudice, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza,

Accoglie il ricorso in ordine alla domanda principale e **Dichiara** che)u ha diritto
allo status di rifugiato.

Compensa le spese legali.

Manda alla Cancelleria di notificare al ricorrente la presente ordinanza e di darne comunicazione alla Commissione Territoriale nonché al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Torino.

Torino, 11.3.2024

Il Presidente
Roberta Dotta